



Regione Siciliana



GARANTE
dei DIRITTI dei
DETENUTI

Sicilia

Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2016

Art.1

Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, relativo all'utilizzo delle risorse ai sensi dell'accordo ex art.88 comma 6, siglato in data 6 dicembre 2016, stipulato in conformità con quanto previsto dall'art.4 comma 4 lett. A e dell'art.6 del CCCTA, si applica al personale dell'Ufficio del Garante per i Diritti fondamentali dei Detenuti e per il loro Reinserimento Sociale.

Art.2

Durata e decorrenza

Il presente contratto ha validità dal 1.06.2016 al 31.12.2016, esso rimane comunque in vigore fino alla stipula del successivo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Per il 2016 la ripartizione delle risorse avverrà secondo il quadro economico allegato.

Art.3

Obiettivi

Obiettivi del presente contratto sono:

- regolare i sistemi di incentivazione del personale in servizio destinatario del presente contratto sulla base degli obiettivi e dei programmi di incremento della produttività e di raggiungimento nella qualità del servizio;
- disciplinare l'utilizzo e la distribuzione del Piano di Lavoro che è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione in sede di contrattazione di piani e progetti istituzionali e di risultato;
- regolare l'orario di lavoro e di servizio.

Art.4

Risorse

Il tetto del compenso stanziato per l'anno 2016 ai fini dell'utilizzazione del Fondo ex art.88 del C.C.R.L. per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ufficio del Garante dei detenuti è di € 22.877,17, stanziati sull'apposito capitolo 212015 art.8.

Art.5

Procedura di stipulazione

Il CCDI sarà stipulato tra le parti dopo l'effettuazione dei seguenti passaggi:

- a) trasmissione dell'ipotesi di contratto entro 5 giorni dalla sua definizione all'organismo

SAdi 95
Colobri

JIL FPL

COBAS/CODIR
ALE

A

indicato dall'art.2 del D.lg.286/99 corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico contabile;

- b) sottoscrizione del contratto da parte delle delegazioni trattanti trascorsi 15 giorni senza che siano pervenuti rilievi da parte delle OO.SS.

Art.6

Piano di Lavoro

Il Piano di Lavoro caratterizza l'insieme delle attività prevalenti di ogni struttura che, anche al fine della corresponsione del FAMP, devono essere ripartite, nel rispetto delle competenze proprie dei rispettivi profili di inquadramento, tra tutto il personale del comparto non dirigenziale.

Ed invero, l'art. 91 del CCRL del personale con qualifica non dirigenziale, al comma 1, cita testualmente: "Il piano di lavoro è il documento unico di programmazione all'interno del quale il responsabile della struttura di massima dimensione individua, per tutte le attività di competenza, i livelli di risultato attesi coerentemente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili"; ad esso sono destinate parte delle risorse finanziarie del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni (FAMP) sulla base del principio di valorizzazione delle professionalità individuali e, pertanto, esso deve essere improntato al perseguimento di canoni di efficienza e di efficacia che siano in grado di garantire, specialmente per ciò che riguarda la tipicità dell'Ufficio del garante dei detenuti:

- a) la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti;
- b) la migliore organizzazione per le relazioni con l'utenza;
- c) la più diffusa erogazione di servizi all'utenza di riferimento.

Al personale dell'Ufficio verrà erogata, sulla base della valutazione finale effettuata attraverso la compilazione di una scheda di valutazione allegata al presente CCDI, la quota ad esso destinata del FAMP entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

La suddetta documentazione costituisce parte integrante del presente contratto.

Art.7

Erogazione degli incentivi

L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi di incremento di produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo il personale inserito nell'allegata tabella A.

Eventuali residui sulla ripartizione della spesa saranno assegnati al piano di lavoro e quindi ridistribuiti al personale dell'Ufficio.

Art.8

Parametri per la partecipazione al piano di lavoro

Le quote individuali di produttività per la partecipazione al Piano di Lavoro sono calcolati facendo riferimento ai parametri massimi di cui alla tabella allegata "L" del CCRL.

Tale compenso viene decurtato in ragione delle assenze dal servizio effettuato dal dipendente a qualsiasi titolo eccetto quelle per ferie, astensione obbligatoria, malattia, permessi sindacali.

Art.9

Orario di lavoro

Si conferma l'articolazione dell'orario di lavoro distribuito in 5 giornate lavorative antimeridiane dal lunedì al venerdì, ed un rientro pomeridiano nella giornata di mercoledì, salvo diversa autorizzazione da verificare caso per caso, per il completamento delle 36 ore settimanali nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07,30 alle ore 9,00 entrata antimeridiana;
- dalle ore 13,00 alle ore 15,30 uscita antimeridiana;
- dalle ore 18,00 alle ore 20,00 uscita pomeridiana del mercoledì;
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presenza obbligatoria antimeridiana;

Viale Regione siciliana, 2246 - 90135 PALERMO -

Telefono 091/7072693 091/7072687 - fax 091 7072699/37 - www.pti.regione.sicilia.it/strutture_regionali
e-mail Ufficio: garantedetenuti@regione.sicilia.it - Pec : ufficio.garante@certmail.regione.sicilia.it

S. Ad. URS
C. Colte

U. L. F. P.
[Signature]

COBAS/RODIR
[Signature]

[Signature]

– dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presenza obbligatoria pomeridiana del mercoledì.
Durata massima della prestazione giornaliera :7 ore antimeridiane e 4 ore pomeridiane.
La pausa tra la prestazione lavorativa antimeridiana e quella pomeridiana è di almeno 30 minuti.
L'eventuale recupero del debito orario potrà essere effettuato nei giorni di lunedì, martedì e giovedì e comunque previa intesa con il dirigente.

Art.10

Indennità mensa

L'attribuzione del buono pasto avviene secondo le modalità e le condizioni previste dall'art.104 del CCRL.

In caso di prestazioni di lavoro straordinario, regolarmente autorizzato, si conviene, altresì, che l'attività lavorativa non può essere inferiore alle 2 ore ai fini della corresponsione del buono pasto.

Art.11

Commissione Paritetica

Ai sensi dell'art.107 del CCRL, verrà costituita la controversie consequenziali al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi decentrati.

In caso di controversie, il pagamento degli emolumenti previsti a valere sul fondo è subordinato alla loro risoluzione.

Art.12


Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si fa riferimento al vigente CCRL del personale con qualifica non dirigenziale della regione Siciliana, che costituisce fonte primaria di riferimento per la contrattazione decentrata integrativa.

Palermo li 6 dicembre (2012)

2016 *Alu.*

Il Dirigente
Ing. Pietro Valenti



CISL

COBAS/CODIR

SADRIS

UIL/FPL

CGIL

SIAD

UGL

